



COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE DECENTRAMENTO COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO

(CONTENENTE EMENDAMENTO APPROVATO)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI *

Articolo 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dall'art. 52 dello Statuto.

Articolo 2- MATERIA DEL REFERENDUM

Può essere proposto referendum consultivo su materie di competenza comunale di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale.

Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

- 1. gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze:
- 2. il regolamento del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circoscrizione;
- 3. il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- 4 i provvedimenti nelle materie relative a: tributi locali e tariffe, espropriazione per pubblica utilità, designazioni e nomine, pubblico impiego;
- 5. i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- 6. gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;
- 7. le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione del corpo elettorale;
- 8. le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.

Articolo 3- SOGGETTI PROMOTORI*

I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, possono essere:

- tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Taranto formalmente costituiti in comitati di almeno 10 (dieci) persone con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 2 Consigli di Circoscrizione. Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione devono essere adottate a maggioranza del 2/3 dei componenti. Nel caso di referendum consultivo proposto dai Consigli di Circoscrizione il Comitato Promotore è composto dai presidenti di Circoscrizione.

TITOLO II - - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE*

Articolo 4 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO*

Gli elettori che intendono promuovere referendum consultivo devono costituirsi in apposito Comitato Promotore da almeno *dieci* componenti e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Taranto.

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare, il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Articolo 5 AMMISSIBILITÀ' DELLA PROPOSTA

L'ammissione della proposta di referendum consultivo sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento. deve essere valutata entro 20 giorni.

* Così come modificati con Delibera di C.C. n. 155 del 20/11/2009

dalla presentazione dell'istanza da un Comitato di Garanti composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto a maggioranza assoluta. Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale.

L'ammissibilità va notificata al primo dei firmatari del Comitato Promotore entro 5 giorni dall'espressione del giudizio. Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio Comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il Comitato di cui al presente articolo.

Tale delibera, con la formula dell'immediata esecutività, dovrà essere adottata entro 20 giorni dalla notifica dell'ammissibilità al primo dei firmatari del Comitato dei Promotori del quesito e immediatamente trasmessa al Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti entro 20 giorni dal ricevimento dovrà decidere sulla ammissibilità del quesito integrato e redigerà apposito verbale.

L'ammissibilità del quesito integrato dovrà essere comunicata entro 5 giorni dalla espressione del giudizio al primo dei firmatari del Comitato dei Promotori e per conoscenza al Consiglio Comunale. Il Comitato dei Garanti resta in carica 4 anni. I compiti e le funzioni sono prorogati fino alla nomina del comitato successivo.

I Garanti sono scelti fia magistrati anche a riposo, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno 10 anni di esercizio.

Le candidature possono essere presentate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunale, dal Tribunale di Taranto dall'Ateneo Jonico nonché dagli Ordini Professionali.

Articolo 6 – RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO – RACCOLTA FIRME Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art. 5, la richiesta di referendum consultivo de essere sottoscritta da almeno 3.000 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Taranto.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui ai comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita.

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.

Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Generale, dagli incaricati del Sindaco e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle stesse presso tutti gli uffici di circoscrizione e gli uffici comunali designati.

La presentazione della richiesta di referendum consultivo, corredata dei necessari documenti e delle furne raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui al 2° comma e al 6° comma dell'art.5

Articolo 7 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA

Il Comitato di cui all'art.5 entro 10 giorni dalla presentazione del referendum verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.

Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dal successivo art.8 oppure comunica al primo dei firmatari del Comitato Promotore la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità.

Articolo 8 - INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO*

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste

La consultazione avviene in primavera per le richieste presentate dal 1° giugno al 31 ottobre dell'anno precedente e in autunno per le richieste presentate dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 aprile dello stesso anno. In concomitanza di elezioni politiche nazionali o europee, o di referendum di carattere nazionale o regionale, detta consultazione sarà fissata al primo turno utile successivo. *Il referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali e regionali.*

Qualora, in data successiva alla proposta di referendum consultivo, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco revocherà il referendum sentito obbligatoriamente il parere del Comitato dei Garanti.

*Così come modificato con deliberazione di C.C. n. 155 del 20/11/2009.

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 9 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Taranto.

Con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle sedi circoscrizionali nelle biblioteche territoriali e in altre strutture comunali.

Articolo 10 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurne il numero.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dalla competente commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

Articolo 11 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO*

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 16.30 del sabato che precede la consultazione referendaria per effettuare le operazioni preliminari di autenticazione delle schede.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 22.00 della domenica fissata per la consultazione referendaria; le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 12, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del Referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori con firme autenticate a nonna dell'art. 14 della Legge 21/3/1990 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

*Così come modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/03/2013.

Articolo 12- UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria del voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 13- ESITO DEL REFERENDUM

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione sia se intende conformarsi al risultato di essa, indicando i provvedimenti ed i tempi di attuazione, sia se intende discostarsi. In quest'ultimo caso il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere assunto dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14- SCHEDA PER IL REFERENDUM

Il fac-simile della scheda per il referendum è riportato in allegato e forma parte integrante del presente regolamento.

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI NO. All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Articolo 15 - REFERENDUM DI INIZIATIVA DEI CONSIGLI DI CIRCOS CRIZIONE Ai referendum promossi dai Consigli di Circoscrizione ai sensi dell'art.3, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento. In ogni caso il Comitato di cui all'art.5 deve essere sentito ai fini dell'ammissibilità per materia.

Articolo 16 - PROPAGANDA

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle consultazioni, i promotori ed i gruppi politici anche non rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

Articolo 17-SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Articolo 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigenti.